



DELIBERAZIONE N° VIII / 09550 Seduta del 03 GIU. 2009

Presidente **ROBERTO FORMIGONI**

Assessori regionali GIOVANNI ROSSONI Vice Presidente
DAVIDE BONI
GIULIO BOSCAGLI
LUCIANO BRESCIANI
MASSIMO BUSCEMI
RAFFAELE CATTANEO
ROMANO COLOZZI
LUCA DANIEL FERRAZZI

ROMANO LA RUSSA
STEFANO MAULLU
FRANCO NICOLI CRISTIANI
MASSIMO PONZONI
PIER GIANNI PROSPERINI
MARIO SCOTTI
DOMENICO ZAMBETTI
MASSIMO ZANELLO

Con l'assistenza del Segretario Luca Dainotti

Su proposta
del Presidente Roberto Formigoni *di concerto* *con l'Assessore* Gianni Rossoni *con l'Assessore* Stefano Maulla

Oggetto

ADESIONE ALLA PROMOZIONE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO INTERREGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA RESIDENZA UNIVERSITARIA E DELLA SCUOLA PRIMARIA NELLA CITTA' DI L'AQUILA TRA MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, REGIONE LOMBARDIA E REGIONE ABRUZZO E CONTESTUALE APPROVAZIONE DELL'IPOTESI DI ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO INTERREGIONALE

Il Dirigente Giovanni Leo

Il Direttore Generale Roberto Formigoni

Il Direttore Centrale Marco Zambelli
L'atto si compone di 25 pagine
di cui 20 pagine di allegati,
parte integrante


Il Direttore Generale Marco Cesca

Il Segretario Generale Nicola Maria Sanese



VISTI:

- la Legge 23 agosto 1988, n. 400 "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e s.m.i.;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- l'articolo 2, comma 203 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica" e s.m.i., che, tra l'altro, detta la disciplina della programmazione negoziata, ed in particolare la lettera c) che definisce e traccia i punti cardine dell'Accordo di programma quadro, quale strumento della programmazione negoziata, dedicato all'attuazione di un'intesa istituzionale di programma per la definizione di un programma esecutivo d'interventi d'interesse comune o funzionalmente collegati e che fissa le indicazioni che l'Accordo di programma quadro deve contenere;
- la Legge 15 marzo 1997, n. 59, "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ad enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa" e s.m.i.;
- l'articolo 7 della Legge 3 aprile 1997, n. 94 recante delega al Governo per l'unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e s.m.i.;
- la Legge 15 maggio 1997, n. 127, "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo" e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, "Unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e riordino delle competenze del CIPE, a norma dell'articolo 7 della Legge 3 aprile 1997, n. 94" e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n.59" e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L.15 marzo 1997, n. 59." e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 recante " Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del interventi nelle aree depresse (periodo 2002/2004);
- il Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", pubblicato sulla G.U. n. 100 del 2 maggio 2006, e successive modificazioni ed integrazioni;
- il Decreto Legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, convertito, con modifiche, in Legge 17 luglio 2006, n. 233;
- il Decreto Legge 16 maggio 2008 n. 85, convertito con modificazioni in legge 14 luglio 2008 n. 121, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di governo in applicazione dell'art.1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007 n. 244;
- il Decreto Legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2008 n. 133, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;






- il Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, recante “Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale”, convertito con modificazioni nella legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, concernenti: "Regolamento recante semplificazione e accelerazione della procedura di spese e contabili";
- il Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 “Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109”;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008 n. 197 “Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico”;

VISTI inoltre:

- la Delibera CIPE 21 marzo 1997 n.29 concernente la disciplina della programmazione negoziata ed in particolare il punto 1 sull’Intesa Istituzionale di Programma nel quale, alla lettera b), è previsto che gli accordi di programma quadro da stipulare dovranno coinvolgere nel processo di negoziazione gli organi periferici dello Stato, gli enti locali, gli enti subregionali, gli enti pubblici ed ogni altro soggetto pubblico e privato interessato al processo e contenere tutti gli elementi di cui alla lettera c), comma 203, dell’articolo 2 della legge n.662/1996;
- la Delibera CIPE 25 maggio 2000 n.44 "Accordi di Programma. Gestione degli interventi tramite applicazione informatica”;
- la Delibera CIPE 2 agosto 2002 n. 76 “Accordi di programma quadro - Modifica delle schede intervento di cui alla Delibera 36/2002 ed approvazione schede di riferimento per le procedure di monitoraggio”;
- la Delibera CIPE 22 marzo 2006 n. 14 “Programmazione delle risorse del fondo per le aree sottoutilizzate mediante le Intese istituzionali di programma e gli Accordi di programma quadro”;
- la delibera CIPE 21 dicembre 2007 n. 166 “Attuazione del Quadro strategico nazionale 2007 – 2013 programmazione del fondo per le aree sottoutilizzate”;
- la delibera CIPE 18 dicembre 2008 n. 112 “Fondo per le aree sottoutilizzate assegnazione a favore del fondo infrastrutture”;
- la delibera adottata dalla Giunta della Regione Lombardia in data 19 novembre 2008 n. VIII/8476 con la quale si approva il Programma attuativo regionale relativo al FAS 2007/2013;
- la delibera adottata dal CIPE in data 6 marzo 2009, in corso di registrazione, concernente l’“Aggiornamento dotazione del Fondo per le aree sottoutilizzate – Assegnazione risorse ai programmi strategici regionali, interregionali e agli obiettivi di servizio e modifica della delibera 166/2007”, con la quale la dotazione dello stesso Fondo, per il periodo di programmazione 2007-2013, è determinata in complessivi 45.080,8 M€, di cui 22.344,364 M€ assegnati ai Programmi attuativi di interesse regionale i cui nuovi valori sono stabiliti al punto 1.2 (tavola 2) della medesima delibera;
- il provvedimento di “presa d’atto” adottato dal CIPE in data 6 marzo 2009, in corso di registrazione, concernente l’informativa di cui al punto 3.1.3 della delibera CIPE 166/07 relativamente al Programma attuativo regionale approvato dalla Regione Lombardia;





CONSIDERATO che:

- il 6 aprile 2009 la città di L'Aquila è stata colpita da un evento calamitoso che ha prodotto gravissimi danni al capoluogo Abruzzese, tra cui il crollo della struttura adibita a casa dello studente;
- la Regione Lombardia, che ha immediatamente attivato una serie di iniziative di primo intervento e sta proseguendo nella gestione della prima fase di emergenza, in collaborazione con il Dipartimento della Protezione Civile Nazionale, intende contribuire ad aiutare il Comune di L'Aquila nella ripresa dell'attività didattica e accademica;

RICHIAMATE pertanto:


- la delibera di Giunta della Regione Lombardia n. VIII/9290 dell'8 aprile 2009 "Preso d'atto della Comunicazione del Presidente Formigoni avente ad oggetto "Sisma Regione Abruzzo – iniziative di Regione Lombardia";
- i successivi aggiornamenti, ovvero la delibera di Giunta della Regione Lombardia n. VIII/9340 del 22 aprile 2009 ed in particolare, la delibera di Giunta della Regione Lombardia n. VIII/9543 del 27 maggio 2009;

CONSIDERATO altresì che:

- d'intesa con i soggetti istituzionali locali e con il Ministero dello Sviluppo economico, sono stati individuati tra gli interventi prioritari per la città di L'Aquila, la residenza universitaria e la scuola primaria, opere che dovranno essere realizzate in tempo utile per l'apertura dell'anno accademico 2009 – 2010;
- il valore degli interventi ammonta per la residenza universitaria a 6.300.000,00 € e per la scuola primaria a 700.000,00 €, la cui copertura finanziaria è assicurata dal Programma attuativo regionale 2007 – 2013 del Fondo aree sottoutilizzate di Regione Lombardia, Asse 2 "Accrescere la competitività con lo sviluppo della conoscenza e del *welfare*", al netto della provvista derivante dall'invito rivolto ai Comuni, alle Province, alle Associazioni imprenditoriali al mondo dei movimenti e dei cittadini per collaborare finanziariamente alla realizzazione delle nuova casa dello studente di L'Aquila;
- la locale Diocesi ha manifestato la concreta disponibilità di cedere il diritto di superficie di un'area idonea alla realizzazione di nuova residenza universitaria con nota del 29 maggio 2009;
- gli interventi sopra citati saranno attuati tramite strumento di programmazione negoziata, quale l'Accordo di Programma;

DATO ATTO che per la realizzazione degli interventi, oggetto del presente Accordo di Programma Quadro interregionale, il cui testo si allega alla presente deliberazione, quale parte integrante della stessa (Allegato A), la Regione Lombardia intende avvalersi, quale stazione appaltante, della società Infrastrutture Lombarde SpA (IL SpA), società *in house* della Regione;

VAGLIATE ed assunte come proprie le suddette motivazioni






A VOTAZIONE unanime espressa nelle forme di legge

DELIBERA

1. di aderire alla promozione dell'Accordo di Programma Quadro interregionale per la realizzazione della residenza universitaria e della scuola primaria nella città di L'Aquila tra Ministero dello Sviluppo Economico, Regione Lombardia e Regione Abruzzo e contestualmente approvare l'ipotesi di Accordo di Programma Quadro interregionale, quale parte integrante del presente atto (Allegato A);
2. che la copertura finanziaria è assicurata dal Programma attuativo regionale 2007 – 2013 del Fondo aree sottoutilizzate di Regione Lombardia, Asse 2 "Accrescere la competitività con lo sviluppo della conoscenza e del welfare", al netto della provvista derivante dall'invito rivolto ai Comuni, alle Province, alle Associazioni imprenditoriali al mondo dei movimenti e dei cittadini per collaborare finanziariamente alla realizzazione della nuova casa dello studente di L'Aquila;
3. di procedere, una volta intervenuta la sottoscrizione da parte di tutti i soggetti, alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

IL SEGRETARIO

Luca Dainotti





Regione Lombardia

*Ministero
dello sviluppo economico*

Regione Abruzzo


Allegato alla deliberazione
n. 9550 del 03.06.2009

**INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E LE REGIONI LOMBARDIA E ABRUZZO**

**ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO
INTERREGIONALE
PER LA REALIZZAZIONE
DELLA RESIDENZA UNIVERSITARIA
E
DELLA SCUOLA PRIMARIA
NELLA CITTA' DI L'AQUILA**


- Articolato -

Roma



“PREMESSE”

- VISTA la Legge 23 agosto 1988, n. 400 “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri” e s.m.i.;
- VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d’accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- VISTO l’articolo 2, comma 203 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica” e s.m.i., che, tra l’altro, detta la disciplina della programmazione negoziata, ed in particolare la lettera c) che definisce e traccia i punti cardine dell’Accordo di programma quadro, quale strumento della programmazione negoziata, dedicato all’attuazione di un’intesa istituzionale di programma per la definizione di un programma esecutivo d’interventi d’interesse comune o funzionalmente collegati e che fissa le indicazioni che l’Accordo di programma quadro deve contenere;
- VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59, "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ad enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa" e s.m.i.;
- VISTO l’articolo 7 della Legge 3 aprile 1997, n. 94 recante delega al Governo per l’unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e s.m.i.;
- VISTA la Legge 15 maggio 1997, n. 127, "Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo" e s.m.i.;
- VISTO il Decreto Legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, “Unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e riordino delle competenze del CIPE, a norma dell’articolo 7 della Legge 3 aprile 1997, n. 94” e s.m.i.;
- VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n.59" e s.m.i.;
- VISTO il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della L.15 marzo 1997, n. 59.” e s.m.i.;
- VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 recante " Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;
- VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, pubblicato sulla G.U. n. 100 del 2 maggio 2006, e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO il Decreto Legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, convertito, con modifiche, in Legge 17 luglio 2006, n. 233;
- VISTO il Decreto Legge 16 maggio 2008 n. 85, convertito con modificazioni in legge 14 luglio 2008 n. 121, recante disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di governo in applicazione dell’art.1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007 n. 244;



VISTO il Decreto Legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2008 n. 133, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;

VISTO il Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, recante "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale", convertito con modificazioni nella legge 28 gennaio 2009, n. 2;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, concernenti: "Regolamento recante semplificazione e accelerazione della procedura di spese e contabili";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 "Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008 n. 197 "Regolamentato di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico";

VISTA la Delibera CIPE 21 marzo 1997 n.29 concernente la disciplina della programmazione negoziata ed in particolare il punto 1 sull'Intesa Istituzionale di Programma nel quale, alla lettera b), è previsto che gli accordi di programma quadro da stipulare dovranno coinvolgere nel processo di negoziazione gli organi periferici dello Stato, gli enti locali, gli enti subregionali, gli enti pubblici ed ogni altro soggetto pubblico e privato interessato al processo e contenere tutti gli elementi di cui alla lettera c), comma 203, dell'articolo 2 della legge n.662/1996;

VISTA la Delibera CIPE 25 maggio 2000 n.44 "Accordi di Programma. Gestione degli interventi tramite applicazione informatica";

VISTA la Delibera CIPE 2 agosto 2002 n. 76 "Accordi di programma quadro - Modifica delle schede intervento di cui alla Delibera 36/2002 ed approvazione schede di riferimento per le procedure di monitoraggio";

VISTA la Delibera CIPE 22 marzo 2006 n. 14 "Programmazione delle risorse del fondo per le aree sottoutilizzate mediante le Intese istituzionali di programma e gli Accordi di programma quadro";

VISTA la delibera CIPE 21 dicembre 2007 n. 166 "Attuazione del Quadro strategico nazionale 2007 - 2013 programmazione del fondo per le aree sottoutilizzate";


VISTA la delibera CIPE 18 dicembre 2008 n. 112 "Fondo per le aree sottoutilizzate assegnazione a favore del fondo infrastrutture;

VISTA la delibera adottata dalla Giunta della Regione Lombardia in data 19 novembre 2008 n. VIII/8476 con la quale si approva il Programma attuativo regionale relativo al FAS 2007/2013;

VISTA la delibera adottata dal CIPE in data 6 marzo 2009, in corso di registrazione, concernente l' "Aggiornamento dotazione del Fondo per le aree sottoutilizzate - Assegnazione risorse ai programmi strategici regionali, interregionali e agli obiettivi di servizio e modifica della delibera 166/2007", con la quale la dotazione dello stesso Fondo, per il periodo di programmazione 2007-2013, è determinata in complessivi 45.080,8 M€, di cui 22.344,364 M€ assegnati ai Programmi attuativi di interesse regionale i cui nuovi valori sono stabiliti al punto 1.2 (tavola 2) della medesima delibera;

VISTO il provvedimento di "presa d'atto" adottato dal CIPE in data 6 marzo 2009, in corso di registrazione, concernente l'informativa di cui al punto 3.1.3 della delibera CIPE 166/07 relativamente al Programma attuativo regionale approvato dalla Regione Lombardia;

CONSIDERATO che il 6 aprile 2009 la città di L'Aquila è stata colpita da un evento calamitoso che ha prodotto gravissimi danni al capoluogo Abruzzese, tra cui il crollo della struttura



sa dello studente;

CONSIDERATO che la Regione Lombardia ha manifestato la volontà di aiutare il Comune di L'Aquila nella ripresa dell'attività didattica accademica;

CONSIDERATO, tra l'altro, che la Regione Lombardia ha rivolto un invito ai Comuni, alle Province, alle Associazioni imprenditoriali al mondo dei movimenti e dei cittadini per collaborare finanziariamente alla realizzazione della nuova casa dello studente di L'Aquila;

CONSIDERATO che la locale Diocesi ha manifestato la concreta disponibilità di cedere il diritto di superficie di un'area idonea alla realizzazione di nuova residenza universitaria con nota del 29 maggio 2009;

CONSIDERATO che il Sindaco di L'Aquila, prendendo atto dell'intento di Regione Lombardia di finanziare e realizzare un'importante infrastruttura di interesse pubblico, ha informato il Presidente di Regione Lombardia, con nota del 14 maggio 2009, della piena convergenza tra l'Amministrazione comunale e la Diocesi in merito alla realizzazione di una residenza universitaria, indicando quale strumento adeguato l'Accordo di Programma ed informando sulla disponibilità dei propri uffici di attivare le procedure necessarie per la rapida definizione degli atti e per la celere realizzazione dell'opera;

PRESO ATTO della necessità di dover modificare in tempi brevi lo strumento urbanistico al fine di variare la destinazione d'uso dell'area messa a disposizione dalla locale Diocesi e quindi di dover attivare la procedura *ex art. 34* del D.Lgs 267/00 finalizzata alla sottoscrizione di un Accordo di programma quale variante al Piano Regolatore Generale comunale, o di procedure alternative previste dalle disposizioni caratterizzate da maggior celerità di conclusione;

VALUTATO che le opere dovranno essere realizzate in tempo utile per essere operative per l'anno accademico 2009 - 2010;

PRESO ATTO che per la realizzazione degli interventi, oggetto del presente Accordo di Programma Quadro interregionale (di seguito APQ), la Regione Lombardia intende avvalersi, quale stazione appaltante, della società Infrastrutture Lombarde SpA (IL SpA), società *in house* della Regione;

IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
LA REGIONE LOMBARDIA E LA REGIONE ABRUZZO
stipulano il seguente
ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO INTERREGIONALE

Articolo 1

Recepimento delle premesse e degli allegati


La premessa e le allegate relazioni tecniche costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di programma quadro interregionale (APQ o Accordo o Atto).

Articolo 2

Oggetto e finalità

Il presente Accordo riguarda la realizzazione di una residenza universitaria nella città di L'Aquila, per un totale di n. 120 posti ed una superficie utile complessiva di 4.200 mq, con strutture prefabbricate di pregio e nel rispetto degli standard e della normativa del diritto allo studio universitario (DSU), nonché la realizzazione di una scuola primaria composta di 3 moduli di strutture prefabbricate composti ciascuno da 5 aule da 50 mq, 1 aula polifunzionale da 60 mq, servizi igienici, entrambe le strutture da consegnare in tempi limitati e coerenti con l'apertura dell'anno accademico 2009-2010.

Con il presente Accordo, in virtù di quanto enunciato in premessa, le parti sottoscritte individuano



specifiche opere, come descritte nelle allegate relazioni tecniche, da realizzare all'interno del territorio del Comune di L'Aquila, nonché le relative risorse finanziarie e le modalità di attuazione dell'Accordo stesso.

Articolo 3

Quadro attuativo e procedure

L'attuazione del presente Atto è prevista attraverso l'esecuzione degli interventi illustrati in dettaglio nella Relazione tecnica.

Le parti danno atto che gli interventi individuati nel presente Accordo si collocano all'interno della strategia di politica regionale unitaria tesa a sviluppare la politica di coesione tra sistemi territoriali ed è coerente con gli atti di pianificazione e programmazione generale e settoriale di rispettiva competenza, in connessione alle esigenze di ricostruzione di strutture ed al riavvio di attività a seguito dell'evento calamitoso del 6 aprile 2009.

Al fine di modificare lo strumento urbanistico per procedere alla realizzazione delle opere, i sottoscrittori convengono l'attivazione delle procedure *ex art.* 34 D.Lgs 267/00 tra le parti interessate o di procedure alternative previste dalle disposizioni caratterizzate da maggior celerità di conclusione.

Articolo 4

Copertura finanziaria e costo degli interventi

Il valore complessivo del presente Atto, costituito dal valore complessivo degli interventi, ammonta a 7.000.000,00€ di cui 6.300.000,00€ per la residenza universitaria e 700.000,00€ per la scuola primaria.

La copertura finanziaria è assicurata dal Programma attuativo regionale 2007-2013 del Fondo aree sottoutilizzate di Regione Lombardia, Asse 2 "Accrescere la competitività con lo sviluppo della conoscenza e del *welfare*", al netto della provvista derivante dall'invito rivolto ai Comuni, alle Province, alle Associazioni imprenditoriali al mondo dei movimenti e dei cittadini per collaborare finanziariamente alla realizzazione delle nuova casa dello studente di L'Aquila.

Le parti convengono che l'Autorità di certificazione del PAR Lombardia provvederà alla certificazione della spesa a valere sul Programma al netto delle suddette offerte, certificando l'importo complessivo.

La disponibilità delle risorse assegnate dalla Delibera CIPE n. 166/07 è vincolata al rispetto dei criteri delineati nella delibera stessa, in coerenza e compatibilità con le precedenti delibere del CIPE nn. 44/00, 76/02 e 14/06.

Eventuali economie rinvenienti dalla realizzazione degli interventi rientrano nelle disponibilità del PAR Lombardia per la quota parte imputabile al FAS.


Articolo 5

Impegni dei soggetti sottoscrittori e governance dell'Accordo

Le parti convengono la costituzione del Tavolo dei soggetti sottoscrittori, ai sensi e con le procedure previste dal punto 1.1.2 della Delibera CIPE n.14/06, composto dai firmatari o da loro delegati.

Ciascun Soggetto sottoscrittore del presente Atto si impegna, nello svolgimento dell'attività di propria competenza:

- a) a rispettare i termini concordati ed indicati nella Relazione tecnica;
- b) ad utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, ed in particolare, con il ricorso, laddove sia possibile, agli strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa, eventualmente facendo ricorso agli accordi previsti dall'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- c) a procedere al monitoraggio ed alla verifica dell'Accordo, e, se necessario, a proporre, per il tramite del Soggetto responsabile dell'attuazione di cui al successivo art. 6, gli eventuali aggiornamenti da sottoporre al Tavolo dei sottoscrittori e, in caso di problematiche ivi non risolte, al Comitato di Programmazione ed Attuazione Obiettivi.



sorveglianza del PAR Lombardia, opportunamente integrato da un delegato della Regione Abruzzo;

- d) ad attivare ed utilizzare a pieno ed in tempi rapidi tutte le risorse finanziarie individuate nel presente Accordo, per la realizzazione delle diverse attività e tipologie di intervento;
- e) a porre in essere ogni misura necessaria per la programmazione, la progettazione e l'attuazione delle azioni concordate, secondo le modalità previste nell'Accordo;
- f) a rimuovere, in ognuna delle fasi del procedimento di realizzazione dell'intervento, ogni eventuale elemento ostativo alla realizzazione;
- g) a condividere il monitoraggio, ognuno per le proprie competenze, in relazione alle procedure definite dalla delibera CIPE 166/07, e successive modificazioni ed integrazioni, di concerto con quanto previsto il PAR Lombardia.

Articolo 6

Soggetto responsabile dell'attuazione dell'Accordo

Ai fini del coordinamento e della vigilanza sull'attuazione del presente Accordo, è individuato, quale Soggetto responsabile dell'attuazione, il Responsabile della linea di azione del PAR Lombardia alla quale sono riconducibili gli interventi stessi ovvero il Responsabile della Programmazione ed attuazione del del PAR Lombardia .

Al Soggetto responsabile vengono conferiti i seguenti compiti, oltre a quelli previste dal PAR Lombardia per tale figura:

- a) rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti sottoscrittori;
- b) coordinare il processo complessivo di realizzazione degli interventi previsti nel presente Atto, attivando le risorse tecniche ed organizzative necessarie alla loro attuazione;
- c) promuovere, in via autonoma o su richiesta del Responsabile dei singoli interventi, di cui al successivo articolo 7, le eventuali azioni ed iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e degli obblighi dei soggetti sottoscrittori;
- d) monitorare in modo continuativo lo stato di attuazione dell'Atto, secondo le modalità indicate dal Ministero dello sviluppo economico;
- e) assicurare e garantire il completo inserimento dei dati nella Banca Dati Unitarie dell'IGRUE relativa al Sistema di monitoraggio nazionale 2007-2013;
- f) richiedere, o far richiedere al Soggetto responsabile dell'attuazione dei singoli interventi, il Codice unico di progetto provvisorio entro un mese dalla sottoscrizione del presente atto ovvero quello definitivo una volta individuate definitivamente le quote di copertura finanziaria a carico delle rispettive fonti;
- g) inviare a tutti i sottoscrittori un'informativa con cadenza bimestrale sullo stato di avanzamento dei lavori;
- h) individuare ritardi e inadempienze, assegnando al soggetto inadempiente, se del caso, un congruo termine per provvedere; decorso inutilmente tale termine, segnalare tempestivamente l'inadempienza al Tavolo dei soggetti sottoscrittori;
- i) comunicare ai Soggetti responsabili di intervento, nei modi e nelle forme di rito, i relativi compiti di cui al successivo articolo 7.

Articolo 7

Soggetto responsabile dell'attuazione dei singoli interventi

Il Responsabile dell'intervento è individuato nel Direttore della stazione appaltante Infrastrutture Lombarde SpA sia per l'intervento inerente la realizzazione della casa dello studente e sia per la realizzazione della scuola primaria.

Il Responsabile di intervento, ad integrazione delle funzioni previste come Responsabile del procedimento *ex art. 8 del DPR 554/1999 e s.m.i.*, svolge i seguenti compiti:



- a) pianificare il processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento attraverso la previsione dei tempi, delle fasi, delle modalità e dei punti - cardine, adottando un modello metodologico di pianificazione e controllo riconducibile al *project management*;
- b) organizzare, dirigere, valutare e controllare l'attivazione e la messa a punto del processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento;
- c) monitorare costantemente l'attuazione degli impegni assunti dai soggetti coinvolti nella realizzazione dell'intervento, ponendo in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire la completa realizzazione dello stesso nei tempi previsti e segnalando tempestivamente al Responsabile dell'APQ gli eventuali ritardi e/o ostacoli tecnico - amministrativi che ne dilazionano e/o impediscono l'attuazione;
- d) trasmettere al Responsabile dell'Accordo una relazione esplicativa contenente la descrizione dei risultati conseguiti e le azioni di verifica svolte, comprensive di ogni informazione utile a definire lo stato di attuazione dello stesso, nonché l'indicazione di ogni ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che si frapponga alla realizzazione dell'intervento e la proposta delle relative azioni correttive.

Articolo 8

Monitoraggio e trasferimento delle risorse

Il monitoraggio verrà effettuato con le modalità e le procedure di cui alla delibera CIPE 166/07.

Le parti convengono che ai fini della certificazione della spesa, relativamente alle risorse FAS del PAR Lombardia, l'efficacia giuridica del presente atto decorre dalla data di adozione, dal parte della competente Direzione generale del MISE, del provvedimento di messa a disposizione delle risorse di cui al punto 3.1.3 della Delibera CIPE 166/07 e successiva modificazione ed integrazioni.

Le parti convengono, altresì, che l'inserimento dei dati relativi agli interventi oggetto del presente Atto e dei successivi dati relativi all'avanzamento dei lavori, anche in relazione al trasferimento delle risorse, nel Sistema informativo unitario è a cura del Responsabile della linea di azione del PAR Lombardia nella quale sono riconducibili gli interventi stessi, ovvero in capo al Responsabile della Programmazione ed attuazione del del PAR Lombardia .

In attuazione delle Delibere del CIPE n. 166/07 i trasferimenti delle risorse relative al Fondo aree sottoutilizzate sono condizionati al corretto inserimento ed aggiornamento dei dati di monitoraggio nella Banca Dati Unitarie dell'IGRUE relativa al Sistema di monitoraggio nazionale 2007-2013.

La procedura di trasferimento delle risorse a carico del Fondo aree sottoutilizzate sarà avviata dalla competente Direzione generale del Dipartimento per la politica di sviluppo e coesione economica del Ministero dello sviluppo economico, nei limiti delle assegnazioni di competenza e subordinatamente alle disponibilità di cassa, secondo le modalità previste dal PAR FAS di Regione Lombardia.

Articolo 9

Ulteriori interventi

Con successivi Atti integrativi, tenuto anche conto degli esiti del monitoraggio, si procederà a definire eventuali ulteriori iniziative coerenti con le finalità dell'Accordo finalizzando a tal fine gli ulteriori fondi statali, regionali, comunitari e privati che si rendessero disponibili.

Articolo 10

Procedimenti di conciliazione o definizione di conflitti tra i soggetti

In caso di insorgenza di conflitti, tra due o più soggetti partecipanti all'Accordo sottoscritto, in merito alla interpretazione ed attuazione dello stesso, il Tavolo dei sottoscrittori, su segnalazione del Responsabile dell'Accordo, ovvero su istanza di uno dei soggetti interessati dalla controversia, o anche d'ufficio, convoca le parti in conflitto per l'esperimento di un tentativo di conciliazione.



Qualora in tale sede si raggiunga un'intesa idonea a comporre il conflitto, si redige processo verbale nel quale sono riportati i termini della conciliazione. La sottoscrizione del verbale impegna i firmatari all'osservanza dell'accordo raggiunto.

Qualora, invece, le controversie permangano, il Tavolo dei sottoscrittori rimette la questione, al Comitato di sorveglianza del PAR Lombardia, opportunamente integrato da un delegato della Regione Abruzzo.

Articolo 12

Inerzie, ritardi e inadempienze

L'esercizio dei poteri sostitutivi si applica in conformità con quanto previsto dall'ordinamento vigente.

L'inerzia, l'omissione e l'attività ostantiva riferite alla verifica e al monitoraggio da parte dei soggetti responsabili di tali funzioni costituiscono agli effetti del presente Accordo, fattispecie di inadempimento.

Nel caso di ritardo, inerzia o inadempimento, il Responsabile dell'Accordo invita il soggetto, al quale il ritardo, l'inerzia o l'inadempimento sono imputabili, ad assicurare che la struttura da esso dipendente adempia entro un termine prefissato.

Il soggetto sottoscrittore cui è imputabile l'inadempimento è tenuto a far conoscere, entro il termine prefissato dal Responsabile dell'Accordo, le iniziative a tal fine assunte ed i risultati conseguiti.

In caso di ulteriore inottemperanza, il Responsabile dell'Accordo invia gli atti, con relazione motivata, al Tavolo dei sottoscrittori, formulando, se del caso, una proposta delle misure da adottare in via sostitutiva.

Il Tavolo dei sottoscrittori, ove non riuscisse a risolvere le problematiche sottoposte, invia gli atti, al Comitato di sorveglianza del PAR Lombardia, opportunamente integrato da un delegato della Regione Abruzzo.

Articolo 13

Disposizioni generali e finali

Il presente Accordo di programma quadro è vincolante per tutti i soggetti sottoscrittori.

Le disposizioni contenute nel presente Accordo integrano e innovano le disposizioni eventualmente contenute in accordi, patti e analoghe fattispecie negoziali, strettamente inerenti ai programmi e agli interventi oggetto dell'Accordo medesimo, stipulate anteriormente tra i soggetti sottoscrittori.

Previa approvazione del Tavolo dei sottoscrittori, possono aderire all'Accordo stesso altri soggetti pubblici e privati rientranti tra quelli individuati alla lettera b) del punto 1.3 della delibera CIPE 21 marzo 1997 n.29, la cui partecipazione sia rilevante per la compiuta realizzazione dell'intervento previsto dal presente Accordo. L'adesione successiva determina i medesimi effetti giuridici della sottoscrizione originale.

L'Accordo ha durata fino al completamento delle opere previste, è prorogabile e può essere modificato o integrato per concorde volontà dei partecipanti.

Qualora l'inadempimento di una o più delle parti sottoscrittrici comprometta l'attuazione di un intervento previsto nell'Accordo, sono a carico del soggetto inadempiente le spese sostenute dalle altre parti per studi, piani, progetti e attività poste in essere al fine esclusivo di mantenere gli impegni assunti con l'Accordo stesso.

Alla scadenza dell'Accordo, ovvero allorquando se ne presenti la necessità, il Tavolo dei sottoscrittori, su segnalazione del Responsabile dell'Accordo, è incaricato della risoluzione delle eventuali incombenze derivanti dalla sussistenza di rapporti pendenti e di attività non ultimate.

Per quanto non disciplinato dal presente articolato le parti rimandano a quanto previsto dal PAR Lombardia, dalla delibera CIPE 166/07 e dalla vigente normativa.



Roma,

Ministero dello sviluppo economico

Direzione generale per le politiche di sviluppo territoriale e le intese istituzionali di programma

Dr. Vincenzo Donato

.....

Regione Lombardia

Presidenza - Programmazione Integrata Direttore Centrale

Dr. Marco Carabelli

.....

Regione Abruzzo

Direzione affari della Presidenza, politiche legislative e comunitarie, programmazione, parchi, territorio, valutazione ambientale e energia

Dr. Antonio Sorgi

.....





Regione Lombardia

*Ministero
dello sviluppo economico*

Regione Abruzzo


Allegato alla deliberazione
n. 3550 del 03.6.10, 2009

**INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E LE REGIONI LOMBARDIA E ABRUZZO**

**ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO
INTERREGIONALE
PER LA REALIZZAZIONE
DELLA RESIDENZA UNIVERSITARIA
E
DELLA SCUOLA PRIMARIA
NELLA CITTA' DI L'AQUILA**

- Relazione Tecnica -

Roma XX XX XX



Studenti previsti per l'Università degli Studi di L'Aquila				
Medicina e Chirurgia	2983,30	548,10	438,43	5386,33
Scienze MM.FF.NN	2164,10	558,60	64,41	3124,47
Biotecnologie	314,18	229,00	466,33	1382,66
Psicologia	682,00	296,17	194,42	1257,80
Ingegneria	4488,00	840,90	119,26	5490,86
Economia	1930,00	300,00	81,56	2174,67
Scienze Motorie	727,63	221,13	54,51	848,17
Lettere e Filosofia	2235,20	418,50	80,20	2570,82
Scienze d/Formazione	2397,20	760,30	94,11	3112,68

Linee generali dell'intervento

L'intervento sarà localizzato nelle vicinanze della città de l'Aquila, e si prevede che insista su di un lotto con una superficie indicativamente fissata in 13.000 mq circa con una superficie coperta di circa 2.500 mq.

L'area a verde di pertinenza della struttura è di circa 3.500 mq ed inoltre ci sono circa 1.200 mq pavimentati per attività all'aperto e un campo sportivo poli-funzionale.

L'edificio vuole inserirsi con naturalezza in un territorio non completamente edificato e al tempo stesso vuole coniugare un aspetto di modernità e tecnologia con la familiarità e il calore di una struttura dal sapore "tradizionale".

Descrizione dell'intervento

Blocco residenze. 2300 mq su due livelli (femminile, maschile) che ospitano:

- 120 posti complessivi (di cui 6 per disabili)
- 4 aree pasto,



- Altre aree per socialità
- Alloggi custodi
- Spazi di servizio

Biblioteca - area studio per 120 studenti, pari a circa 650 mq

Ufficio e archivio

Lavanderia e magazzino

Cappella per 130 fedeli

Area sportiva di 1050 mq di cui:

- 350 mq coperti
- 700 mq scoperti


Aree porticate e aree pavimentate



Parcheggio per 120 autovetture

Parcheggio per cicli

Area sosta e manovra mezzi di servizio

Piazzuola per sosta per mezzi di trasporto pubblico





magazzino

Blocco residenze. 2300 mq su due livelli
(femminile, maschile) che ospitano:

- 120 posti complessivi (di cui 6 per portatori handicapp)
- 4 aree pasto,
- Altre aree per socialità
- Alloggi custodi
- Spazi di servizio

Biblioteca - area studio per 120 studenti,
pari a circa 450 mq

Cappella per 130 fedeli

Area fitness. 1050 mq di cui:


- 350 mq coperti
- 700 mq scoperti

Area porticate

Parcheggi auto e bici





BLOCCO RESIDENZA piano tipo



Blocco residenza:
2 piani per complessivi
62 camere
120 posti letto
4 sale pranzo
altri spazi accessori

0m 1m 5m 10m


BIBLIOTECA E ANEE STUDIO piano terra



PARETE ESTERNA finita spessore cm 32 K termico 0,15 W/mqk

▪ **COMPOSIZIONE DELLA PARETE DALL'INTERNO VERSO L'ESTERNO**


- 12,5 mm pannello in gesso naturale;
- 50,0 mm pannello di fibra di legno;
- 16,0 mm pannello Masonite;
- barriera al vapore in polietilene ;
- 160 mm struttura portante in legno massiccio;
- 160 mm di lana minerale inserita nella struttura portante;
- 16,0 mm pannello Masonite;
- pittura idrorepellente
- Cappotto termico
- 50 mm. pannello isolante Styropor;
- intonaco finale ai silicati armato in due strati;



PARETI DIVISORIE INTERNE spessore ca. cm 18,0

▪ COMPOSIZIONE DELLA PARETE

- 12,5 mm pannello in gesso naturale;
- 13,0 mm pannello Masonite;
- 120 mm struttura portante in legno massiccio;
- 50 mm di lana minerale inserita nella struttura portante;
- 13,0 mm pannello Masonite;
- 12,5 mm pannello in gesso naturale;





TETTO CONTROSOFFITTATO NON PRATICABILE CON CAPRIATE RETICOLARI (TETTO VENTILATO) K
termico: 0,19 W/mqk

La struttura di copertura dell'abitazione è formata da capriate prefabbricate in legno massiccio d'abete, assemblate tramite speciali piastre in acciaio e poste in opera sulle pareti portanti della casa con fissaggi sempre in acciaio. Come per le altre parti interne dell'abitazione, il rivestimento inferiore delle capriate viene realizzato con pannelli in gesso naturale di spessore mm 12,5 posti in opera in cantiere su tavole grezze di abete precedentemente chiodate alle catene delle capriate. La coibentazione viene realizzata stendendo una barriera vapore in PE sopra le tavole grezze e con la successiva posa tra le catene delle capriate di uno strato di lana minerale di mm 190.

Il rivestimento superiore delle capriate è composto da :

- tavolato grezzo di abete spessore mm 24. Il rivestimento delle sporgenze è realizzato tramite perline in abete ad incastro verniciate.
- guaina impermeabile stesa a freddo su isolante;
- listelli portategole, fissati su listelli sottostanti ad interasse di circa 30 cm.;
- manto di copertura



CRONOPROGRAMMA

- tempo "0" : pubblicazione gara
- tempo "0" + 15 gg. : ricezione delle offerte
- tempo "0" + 30 gg. : stipula del contratto
- tempo "0" + 150 gg. : consegna della Residenza ("chiavi in mano")

Scuola Primaria nella Città dell'Aquila

Per sopperire al fabbisogno di strutture scolastiche in tempi utili all'inizio dell'anno scolastico 2009-2010, verranno posizionate e realizzate su un basamento idoneo n. 3 moduli di strutture prefabbricate composte ciascuno da:

- 5 aule da 50 mq,
- 1 aula polifunzionale da 60 mq,
- servizi igienici per alunni e personale docente

Dette strutture potranno essere idoneamente riutilizzate una volta riattate le strutture in muratura della Città dell'Aquila in altre aree colpite dal sisma con analoghe emergenza. Le strutture potranno essere idoneamente utilizzate anche come aule per la scuola secondaria di primo grado.

